

Installazione impianti radioelettrici

PREMESSA

Installazione e modifica impianti radioelettrici operanti fra le frequenze di 100kHz e 300 GHz (es. stazioni radio base di telefonia mobile, ripetitori radiotelevisivi, ecc.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile del procedimento: dott. Aldo Aimone - tel. 0817959402 – fax 0817959405

ADEMPIMENTI

A) Installazione nuovi impianti con potenze al connettore superiore a 20 Watt (art. 87 DLgs 259/03).

L'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto è autorizzata previa presentazione di istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13 del decreto legislativo n. 259/03, corredata dall'asseverazione attestante il rispetto del criterio localizzativo fissato all'art. 4 del vigente regolamento comunale che vieta l'installazione di impianti che distano a meno di 50 metri dal perimetro degli edifici ospitanti strutture sanitarie e scolastiche.

B) Installazione nuovi impianti con potenze al connettore inferiori o uguali a 20 Watt (art. 87 DLgs 259/03).

Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme al modello B di cui all'allegato n. 13 del decreto legislativo n. 259/03.

C) Modifica impianti esistenti o installazione nuovi impianti su strutture preesistenti (art. 87bis DLgs 259/03). Denuncia di inizio attività, conforme al modello B di cui all'allegato n. 13 del decreto legislativo n. 259/03.

Nel caso A) è previsto il silenzio assenso dopo 90 giorni, nei casi B) e C) è previsto il silenzio assenso dopo 30 giorni.

In ogni caso è necessario acquisire il parere favorevole dell'ARPAC in ordine alla compatibilità delle emissioni elettromagnetiche ai limiti di esposizione e, in via endoprocedimentale, il parere del Servizio Edilizia Privata inerente la compatibilità edilizio/urbanistica dell'intervento.

Nei casi di interventi in area vincolata è necessario attivare la procedura paesaggistica.

ONERI

€ 318,30 per diritti di istruttoria.

SCADENZE/RINNOVI

Realizzazione delle opere, a pena di decadenza, entro 12 mesi dall'acquisizione dell'autorizzazione (espressa o per silenzio assenso).

Durata indeterminata, salvo modifiche all'impianto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”

Decreto Legislativo 1 Agosto 2003, n. 259 e s.m.i. - art. 86 e ss. - “Codice delle comunicazioni elettroniche”

D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”

Normativa regionale

Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 14 “tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”

Delibera di G.R. n.3202 del 5 luglio 2002 “Linee guida alla L.R. n.14/01”

Delibera di G.R. n.2006 del 30 maggio 2003 “Integrazioni alle linee guida alla L.R. n.14/01”

Delibera di G.R. n.3864 del 30 dicembre 2003 (ha armonizzato le procedure con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 259/03)

Regolamenti e disposizioni comunali

Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti fra le frequenze di 100kHz e 300 GHz, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 18 giugno 2003 (da coordinare con sentenze del Consiglio di Stato n. 3452/2006 e ss.)